



COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME

Provincia Autonoma di Trento

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 di data 29.08.2011.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 di data 09.10.2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 di data 22.06.2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 30.06.2016

INDICE

Sommario

<u>INDICE</u>	<u>2</u>
<u>PREAMBOLO</u>	<u>5</u>
<u>TITOLO I - PRINCIPI</u>	<u>7</u>
<u>Art. 1 - Territorio, gonfalone, stemma</u>	<u>7</u>
<u>Art. 2 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici</u>	<u>7</u>
<u>TITOLO II – PARTECIPAZIONE</u>	<u>9</u>
<u>Art. 3 – Nozione</u>	<u>9</u>
<u>Art. 4 – Regolamento</u>	<u>9</u>
<u>CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE</u>	<u>9</u>
<u>Art. 5 - Istanze, petizioni e proposte</u>	<u>9</u>
<u>CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE</u>	<u>10</u>
<u>Art. 6 - Consultazione popolare</u>	<u>10</u>
<u>Art. 7 - Consulte, Comitati, Conferenze</u>	<u>10</u>
<u>Art. 8 Scopo delle Consulte</u>	<u>11</u>
<u>CAPO III – REFERENDUM</u>	<u>11</u>
<u>Art. 9 - Norme generali</u>	<u>11</u>
<u>Art. 10 – Esclusioni</u>	<u>12</u>
<u>Art. 11 - Norme procedurali del referendum propositivo</u>	<u>12</u>
<u>TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI</u>	<u>13</u>
<u>CAPO I - ORGANI DI GOVERNO</u>	<u>13</u>
<u>SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE</u>	<u>13</u>
<u>Art. 12 – Attribuzioni</u>	<u>13</u>
<u>Art. 13 – Convocazione</u>	<u>13</u>
<u>SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE</u>	<u>15</u>
<u>Art. 14 - Attribuzioni e funzionamento</u>	<u>15</u>
<u>Art. 15 – Composizione</u>	<u>15</u>
<u>Art. 16 - Consigliere delegato</u>	<u>15</u>
<u>Art. 17 - Mozione di sfiducia</u>	<u>15</u>
<u>SEZIONE III - IL SINDACO</u>	<u>17</u>
<u>Art. 18 – Attribuzioni</u>	<u>17</u>
<u>CAPO II - ALTRI ORGANI</u>	<u>17</u>
<u>Art. 19 - Il Presidente del Consiglio</u>	<u>17</u>
<u>Art. 20 - Gruppi consiliari</u>	<u>17</u>
<u>Art. 21 - Il Consigliere comunale</u>	<u>17</u>
<u>Art. 22 - Commissioni</u>	<u>18</u>
<u>CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO</u>	<u>19</u>

<i>Art. 23 - Norme generali.....</i>	19
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI.....	19
<i>Art. 24 – Principi.....</i>	19
<i>Art. 25 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità.....</i>	19
TITOLO V – GARANZIE.....	20
<i>Art. 26 - Opposizioni e ricorsi.....</i>	20
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO.....	20
<i>Art. 27 - Il Difensore civico.....</i>	20
<i>Art. 28 - Attivazione dell’istituto.....</i>	21
TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	22
(PER I COMUNI DI DIMENSIONE INFERIORE AI 10.000 ABITANTI).....	22
<i>Art. 29 - Principi.....</i>	22
<i>Art. 30 - Forma di gestione amministrativa.....</i>	22
<i>Art. 31 – Organizzazione.....</i>	22
<i>Art. 32 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco.....</i>	23
<i>Art. 33 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta.....</i>	23
<i>Art. 34 - Il Segretario comunale.....</i>	24
<i>Art. 35 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso.....</i>	24
<i>Art. 36 - Rappresentanza in giudizio.....</i>	24
TITOLO VII - ATTIVITA'	25
CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	25
<i>Art. 37 - Enunciazione dei principi generali.....</i>	25
<i>Art. 38 - Convocazioni e comunicazioni.....</i>	25
<i>Art. 39 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni.....</i>	25
<i>Art. 40 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni.....</i>	25
CAPO II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA.....	25
<i>Art. 41 - I Regolamenti.....</i>	25
<i>Art. 42 - Le ordinanze.....</i>	26
<i>Art. 43 - Sanzioni amministrative.....</i>	26
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	26
<i>Art. 44 - Procedimento amministrativo.....</i>	26
<i>Art. 45 - Istruttoria pubblica.....</i>	26
<i>Art. 46 - Regolamento sul procedimento.....</i>	26
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI.....	27
<i>Art. 47 – Principi.....</i>	27
TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA.....	28
<i>Art. 48 - Linee programmatiche.....</i>	28
<i>Art. 49 - Programmazione finanziaria – controllo.....</i>	28

<i>Art. 50 - Gestione – controllo.....</i>	28
<i>Art. 51 - La gestione del patrimonio.....</i>	29
<i>Art. 52 - Servizio di tesoreria.....</i>	29
<i>Art. 53 - Il revisore dei conti.....</i>	29
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI.....	30
<i>Art. 54 - Norme generali.....</i>	30
<i>Art. 55 – Tariffe.....</i>	30
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	31
<i>Art. 56 - Revisioni dello statuto.....</i>	31
<i>Art. 57 - Norme transitorie.....</i>	31
<i>Art. 58 - Disposizioni finali.....</i>	31

PREAMBOLO

Il paese di Sant'Orsola, Comune di Sant'Orsola Terme insieme alla frazione di Mala, è il più grosso centro della Val del Fersina. È situato sulla sponda orografica destra del torrente Fersina a 925 metri sul livello del mare. È costituito da un agglomerato di circa 80 masi dei quali il nucleo dei "Pintarei" è il cuore del paese dove hanno sede le istituzioni e gli esercizi commerciali.

Per capire come si è formata la comunità bisogna ricordare il fenomeno della Grünwelle (onda verde) che nel IX – X secolo, fece migrare molti contadini provenienti dall'area tedesca, anche nelle nostre zone per colonizzare le aree montane che si presentavano pressoché disabitate. Questi migranti si mescolarono con la popolazione autoctona che risiedeva a quote basse. La colonizzazione diede luogo al disboscamento del territorio per ottenere nuovi spazi da dedicare alle attività agricole e di pastorizia nonché all'edificazione dei masi.

Il territorio dell'odierno Comune di Sant'Orsola Terme faceva parte della Gastaldia Esteriore di Frassilongo e Viarago.

Nel quattrocento esistevano alcuni masi, ma solo a seguito dell'edificazione della chiesa dedicata a Sant'Orsola (1408) si andò formando un abitato che con i masi preesistenti fu chiamato Sant'Orsola; tuttavia la data esatta di quando si formò una comunità stabile in questi luoghi risulta essere sconosciuta. Il paese fu fondato da abitanti di Viarago, Serso, Portolo, Canezza, Palù e Fierozzo. Nel territorio giunsero anche operai per le miniere sia dall'area tedesca che dal pinetano e dalla bergamasca. Attività quella mineraria che ebbe il merito di dare impulso al territorio, ma anche al suo grosso impoverimento quando venne meno.

Dal punto di vista ecclesiastico anche questa comunità come molte altre della attuale Valsugana rientrava nella diocesi di Feltre, fino a quando nel 1786, l'Imperatore Giuseppe II in accordo con il Papa Pio IV decise di far coincidere il confine politico del Principato Vescovile di Trento con quello della diocesi, aggregando quindi i territori della Valsugana tra cui la Valle del Fersina alla diocesi di Trento.

Il 4 febbraio 1803 il territorio dell'attuale Comune di Sant'Orsola Terme, facente parte del Principato Vescovile di Trento, venne annesso al Tirolo.

A seguito della sconfitta di Austerliz ad opera di Napoleone, il Tirolo fu aggregato al Regno di Baviera. Il governo bavarese abolì le regolanie maggiori e minori. Contro questo governo vi furono numerose ribellioni che interessarono tutta l'area tirolese.

Dopo il congresso di Vienna il territorio di Sant'Orsola venne a far parte del Land Tirol. A seguito della riorganizzazione amministrativa austriaca, Sant'Orsola nel 1818 divenne Comune. La prima sede comunale fu nell'edificio che dal 2010 ospita il Museo Pietra Viva.

Nell'800 iniziarono le emigrazioni sia temporanee che stabili, verso i paesi oltreoceano.

All'inizio del '900 vengono scoperte le proprietà terapeutiche dell'acqua della Val Pegara, con la conseguente costruzione dello Stabilimento Bagni.

Dopo la tragedia della Prima Guerra Mondiale, il giorno 10 settembre 1919, il nostro territorio veniva annesso al Regno d'Italia, all'interno del quale venne riconfermato comune.

Il 28 gennaio 1929 il regime fascista, ordinò la soppressione dei Comuni di Palù, Fierozzo e Frassilongo e la loro aggregazione al Comune di Sant'Orsola. Il 28 marzo 1929 vi aggregò anche la

frazione di Mala staccandola dal Comune di Pergine. Sempre nel 1929 venne dato incarico all'arch. Ettore Sottsass senior di progettare la nuova sede Municipale in località Pintarei.

Nel 1930 venne adottato lo stemma comunale.

All'inizio del secondo conflitto mondiale anche i territori dell'allora Comune di Sant'Orsola, per quanto riguarda gli abitanti di minoranza germanofona, furono interessati dall'emigrazione verso i paesi del Terzo Reich a seguito degli accordi fra Roma e Berlino. Le persone che scelsero la cittadinanza tedesca vennero denominati "optanti".

Al termine della la Seconda Guerra Mondiale vi fu un fenomeno migratorio verso altri paesi europei (Gran Bretagna, Svizzera, Belgio, Germania, Francia).

Il 19 ottobre 1947 furono ricostituiti gli originari comuni di Palù, Fierozzo e Frassilongo.

Nel secondo dopo guerra l'economia era di sussistenza.

Prende vita l'attività estrattiva del porfido sul monte Costalta che creò occupazione per numerosi giovani della Valle; tuttavia quest'esperienza ebbe vita piuttosto breve.

Il comune di Sant'Orsola era meta turistica grazie alla presenza dell'acqua minerale che originava un indotto economico interessante e presenze turistiche legate all'aumentato benessere delle famiglie cittadine che in questo comune trascorrevano i periodi estivi di villeggiatura.

Nel periodo che andava da metà degli anni '60, fino agli inizi degli anni '80, grazie anche al rientro di molti emigrati, vi fu uno sviluppo a livello edilizio e del turismo.

Nei primi anni '70 l'attività agricola poté trarre spunto da una nuova esperienza di pochi agricoltori: la coltivazione dei piccoli frutti. Questo divenne il nuovo fattore di successo del settore primario che progressivamente vide sempre meno presidiato l'allevamento con la produzione di latte.

L'esperienza di questi agricoltori di Sant'Orsola ha dato origine all'attuale organizzazione di produttori agricoli denominata "Sant'Orsola", che è leader nazionale per quanto riguarda il mercato dei piccoli frutti.

A seguito di apposita procedura, durata diversi anni, a partire da primo gennaio 1987 il nome del Comune diventa Sant'Orsola Terme.

Dal 27 giugno 2008 il comune di Sant'Orsola Terme ha adottato un sistema di gestione ambientale ottenendo la certificazione EMAS.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Territorio, gonfalone, stemma

Territorio:

Il Comune è costituito dal territorio della comunità di Sant'Orsola Terme ed è comprensivo della frazione di Sant'Orsola e della frazione di Mala complessivamente ha un'estensione territoriale di 1542 ha. Esso confina con i territori dei comuni di Pergine Valsugana, Frassilongo, Fierozzo, Palù del Fersina, Bedollo e Baselga di Pinè. Il capoluogo del Comune è nella frazione di Sant'Orsola nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici comunali

Gonfalone:

Il Comune fa uso, nelle ceremonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento della Giunta Provinciale di Trento n. 1757 dd. 01.03.1991.

Stemma:

Il Comune di Sant'Orsola Terme ha come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con decreto Reale di data 05.02.1930 ratificato con RR. LL. PP. 03.01.1931.

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni di D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L l'uso del proprio gonfalone e dello stemma, nonchè casi di concessione in uso dello stemma ad enti e ad associazioni operanti nel territorio comunale, e le relative modalità, sono disciplinati dal Regolamento comunale.

Art. 2 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il comune orienta la propria azione ai fini dell'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva dei diritti inviolabili della persona, compreso il diritto di religione.
2. Il comune rende effettiva la partecipazione politica ed amministrativa comunale garantendo e valorizzando i diritti dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti, e di tutte quelle associazioni portatrici di interessi diffusi di ogni espressione della comunità locale.
3. Promuove e tutela i diritti della persona umana, la famiglia, la valorizzazione della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare l'educazione dei figli anche tramite i servizi sociali ed educativi.
4. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio ed alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
5. Promuove azioni per favorire la pari opportunità tra donne e uomini, senza discriminazioni di lingua, razza e religione.
6. Concorre nell'ambito delle sue competenze alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dell'inquinamento e se possibile all'eliminazione delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
7. Promuove l'equilibrato assetto del territorio, tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico artistico del paese e le tradizioni culturali e religiose.

8. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.
9. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
10. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel paese convivono.
11. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali, locali ed ecclesiali.
12. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.
13. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali ed attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
14. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità, responsabilità, uguaglianza, democraticità.
15. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione di altri organismi, enti o società.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 3 – Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base frazionale, tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
 - b) giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - c) persone con oltre sessantacinque anni d'età;
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 4 – Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 5 - Istanze, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto s'intende per:
 - a) **Istanza:** trattasi di una richiesta scritta per ottenere spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;
 - b) **Petizione:** trattasi di una richiesta scritta presentata da almeno il 30% dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, o anche attraverso loro forme associative con almeno il 50% degli iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;
 - c) **Proposta:** trattasi di una richiesta scritta presentata da almeno il 30% dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, o anche attraverso loro forme associative con

almeno il 50% degli iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 6 - Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, da un terzo dei Consiglieri o da almeno 30 cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che siano in possesso degli altri requisiti i necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

Art. 7 - Consulte, Comitati, Conferenze

1. Il Consiglio comunale costituisce apposite Consulte permanenti per sottoporre all'attenzione dello stesso Consiglio e della Giunta comunale particolari necessità inerenti settori di attività o riguardanti specifiche categorie di popolazione.
2. Si definiscono convenzionalmente le seguenti categorie di popolazione, in funzione della fascia di età di appartenenza, che possono rivestire sia elettorato attivo che passivo:
giovani: da 16 a 35 anni;
donne: da 36 a 70 anni;
anziani: oltre 71 anni.
3. Ogni Consulta sarà formata da 6 persone della categoria. All'interno della consulto dei giovani e degli anziani il rapporto tra i generi dovrà essere paritetico.
4. Il Consiglio comunale nomina un proprio rappresentante all'interno di ogni Consulta.
5. Le elezioni dei componenti delle Consulte avverranno con le seguenti modalità:
 - a) Il Sindaco, mediante appositi avvisi, invita i componenti delle varie categorie di cui al comma

- 2, a presentare presso gli uffici comunali le candidature per la nomina nelle diverse consulte.
- b) Saranno ritenute valide le candidature pervenute al Comune nei successivi 15 giorni e che avranno soddisfatto i requisiti formali di appartenenza alle singole categorie.
 - c) Entro i cinque giorni successivi saranno esposte le liste dei candidati all'albo comunale ed in luoghi pubblici.
 - d) Nella terza domenica successiva alla pubblicazione delle liste saranno tenute le elezioni per la nomina dei componenti delle Consulte.
6. Il Consiglio comunale verifica e convalida gli eletti nella prima seduta successiva allo svolgimento delle elezioni.
 7. Le Consulte decadono al rinnovo dei Consigli comunali.
 8. Il funzionamento delle Consulte sarà stabilito da apposito regolamento stabilito dal Consiglio comunale.

Art. - 8 Scopo delle Consulte

1. Le Consulte, ciascuna nell'ambito della propria rappresentatività, contribuiscono alla crescita sociale della comunità favorendo la partecipazione alla vita politico – amministrativa del Comune e apportando proposte di specifiche problematiche ritenute prioritarie.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 9 Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum sia **consultivo** che **propositivo**, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il **referendum consultivo** viene indetto entro 30 giorni dal sindaco, dopo la proposta del consiglio comunale con deliberazione approvata dal almeno i due terzi dei consiglieri assegnati e, il risultato della consultazione, sarà di indirizzo per le scelte conseguenti dell'amministrazione.
3. Il referendum **propositivo** deve essere proposto, attraverso un Comitato promotore, da almeno il **10 per cento** degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purché in numero pari almeno a 40,
4. Nella richiesta del referendum propositivo ed in quello consultivo, i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
5. Possono partecipare ai referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

6. Le proposte soggette a referendum sia consultivo che propositivo, si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto di cui al comma 5.
7. L'esito del referendum propositivo, pur non essendo vincolante, può esser disatteso dal Consiglio Comunale solo mediante deliberazione approvata da almeno due terzi dei consiglieri in carica. La deliberazione sull'esito del referendum propositivo deve essere iscritta all'ordine del giorno entro 30 giorni dalla consultazione.
8. Entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio delle modifiche allo Statuto comunale può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche stesse, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore delle modifiche allo Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo delle modifiche statutarie le sottoscrizioni vengono ravvolute entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum deve essere pari ad almeno il 10 percento degli elettori scrittinelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
9. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano al referendum confermativo le norme stabilite per gli altri tipi di referendum.

Art. 10 – Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di due quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso per le seguenti materie:
 - a) materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - c) assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - d) acquisizioni ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
 - e) atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - f) personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - g) Statuto comunale e regolamento interno del Consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
 - h) Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - i) materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - j) piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 11 - Norme procedurali del referendum propositivo

1. Entro *trenta giorni* dal deposito della proposta di referendum propositivo, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, *composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie*, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
4. Dopo la verifica d'ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.
5. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.
6. Il Sindaco, qualora ne ricorrono i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.
7. Con norme regolamentari saranno dettaglietamente specificate le ulteriori mosalità procedurali di votazione scrutinio, la propaganda referendaria, nonché l'attuazione dei risultati referendari.

II

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 – Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di "Sant'Orsola Terme" o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - b) In materia di denominazione di Vie e Piazze e la toponomastica dei luoghi secondo le procedure di legge;
 - c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 500.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
 - d) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo almeno pari a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;
 - e) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza.
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.
5. E' compito del Consiglio comunale eleggere i membri delle commissioni consiliari permanenti (art. 24).
6. E' compito del Consiglio comunale, nei successivi 60 giorni dalle elezioni demandare al Sindaco e alla Giunta il compito di avviare la procedura per la nomina delle consulte (art. 7).

Art. 13 – Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. Fra le modalità di convocazione delle sedute del Consiglio comunale è previsto in aggiunta a

quelle di legge anche l'utilizzo di strumenti di comunicazione quali: posta elettronica, posta elettronica certificata e SMS (Short Message Service).

3. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
4. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 14 - Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 15 – Composizione

1. **Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da un massimo di 4 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi, tenuto conto della normativa vigente in materia di pari opportunità.**
2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinire le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.
6. Di norma, fatte salve debitamente motivate ragioni di pubblico interesse e di corretto funzionamento dell'ente la Giunta comunale non può procedere ad assunzione di personale ed alla predisposizione di progetti nei 6 mesi precedenti alle elezioni.

Art. 16 - Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare **fino a quattro** Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definite nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 17 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata, il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 18 – Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Distintivo del Sindaco quale Ufficiale del Governo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra. Distintivo del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale è il medaglione previsto dall'art. 7 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 luglio 1984 n. 12/L.
4. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo (ove esistente) e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.
5. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
6. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 19 - Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. Nel suo ruolo di Presidente, il Sindaco tra le altre funzioni, porta a conoscenza del Consiglio le principali attività di carattere generale individuate dalla Giunta che di norma non necessitano dell'approvazione del Consiglio comunale.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 20 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Ai capigruppo consiliari sono comunicate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e con periodicità mensile gli elenchi delle determinazioni dirigenziali.

Art. 21 - Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di

opinione e di voto.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni e comunque nel primo consiglio utile dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco, provvede a richiedere gli elementi giustificativi e ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protraggia per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 22 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i membri delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Il Consiglio comunale nomina i membri della commissione speciale di "Tutela e Sicurezza del Territorio" i cui componenti sono: Il Sindaco, due rappresentanti per la maggioranza e due rappresentanti per la minoranza, i Presidenti delle ASUC di Mala e di Sant'Orsola o loro delegati, due rappresentanti del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari ed il Presidente del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Sant'Orsola o proprio delegato.
Il Consiglio comunale qualora lo ritenga opportuno può nominare altri componenti, fino ad un massimo di tre, in possesso di specifiche competenze.
3. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
4. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i membri delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
6. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 23 - Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 24 – Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Il Consiglio qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è, altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

Art. 25 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 26 - Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso, in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 27 - Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 28 - Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione, il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

(per i Comuni di dimensione inferiore ai 10.000 abitanti)

Art. 29 - Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si uniforma ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguitamento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 30 - Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti titolari responsabili di un ufficio, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 35 e 36 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 31 – Organizzazione

1. Il Consiglio comunale, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 33 comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 33 commi 1 e 3;
 - c) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale;

- d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
- 3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).
- 4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 32 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

- 1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnica gestionale, ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
- 2. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni previste da specifica norma di legge;
 - b) adottare le ordinanze previste da specifica norma di legge;
 - c) stipulare gli accordi di programma;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
- 3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
- 4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 33 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

- 1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dai regolamenti:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva il primo dei progetti della fase procedimentale, il preliminare, il definito o l'esecutivo, delle opere pubbliche, le relative varianti in caso di supero di spesa del progetto originale appaltato, e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - d) determina l'affidamento degli incarichi professionali e le collaborazioni esterne, la cui competenza è di spettanza dei responsabili degli uffici;
 - e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;

- g) definisce i criteri per l'individuazione del contraente, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
 - h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
 - i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 34 - Il Segretario comunale

- 1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
- 2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
- 3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 33 commi 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
- 4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 35 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

- 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 36 - Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 37 - Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 38 - Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 39 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni.

Art. 40 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 41 - I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare, in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 42 - Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 43 - Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative, determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 44 - Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 30 giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 45 - Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 46 - Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento :
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 47 – Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITÀ E FINANZA

Art. 48 - Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro 90 giorni dalla proclamazione, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i successivi 10 giorni dalla convocazione .
3. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
4. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
5. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Art. 49 - Programmazione finanziaria – controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio, sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:
 - a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario, (economico e patrimoniale) del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;
 - b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune;
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 50 - Gestione – controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata le gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 51 - La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 52 - Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolo speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 53 - Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 54 - Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di egualanza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 55 – Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56- Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.
4. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione

Art. 57 - Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 178 comma 1 e 27, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.
3. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai Consiglieri che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza quantificato nella somma minima di euro 30 salvo diversa deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 58 - Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.